

# CORTE COSTITUZIONALE

## ROMA

### **CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16 GENNAIO 2008**

Nel giudizio di ammissibilità della richiesta di *referendum* abrogativo dell'articolo 19 (limitatamente alle parole “nella stessa”) e dell'art. 85 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, “Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati”, dichiarato legittima con ordinanza 28/11/2007 dell'Ufficio Centrale per il *referendum*.

### **ATTO DI COSTITUZIONE E MEMORIA ILLUSTRATIVA**

per i promotori e presentatori prof. Giovanni GUZZETTA, prof. Mariotto Giovanni Battista SEGNI e On. Dott. Natale Maria Alfonso D'AMICO, rappresentati e difesi, giusta delega a margine del presente atto, dai Proff. Avv.ti Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon, ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del primo, Lungotevere delle Navi, 30

\* \* \*

#### **1. Oggetto del quesito**

Il quesito referendario qui in esame è stato dichiarato legittimo con ordinanza dell'ufficio centrale per il referendum del 28 novembre 2007 ed è stato denominato “Elezione della camera dei deputati – abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione”.

Come efficacemente si desume dal titolo assegnato dall'Ufficio centrale, il quesito è volto ad eliminare la possibilità per i candidati alle elezioni politiche – prevista dall'art. 19, prima parte, del D.P.R. n. 361 del 1957 – di candidarsi in più circoscrizioni. Allo stesso tempo, è volto ad eliminare la possibilità per coloro che risultano eletti in più circoscrizioni – risultante dal meccanismo di cui all'art. 85 del medesimo D.P.R. – di scegliere la circoscrizione di elezione e di determinare così, di conseguenza, l'elezione (o la mancata elezione) di altri candidati.

In caso di esito positivo del voto referendario, la facoltà di candidature multiple verrebbe eliminata sia alla Camera che al Senato, posto il richiamo all'art. 19 del D.P.R. n. 361 del 1957 contenuto nell'art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 533 del 1992 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica). Il titolo del quesito, prescelto dall'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, si riferisce solo all'elezione della Camera dei deputati: ma è ovvio che sia così, poiché il titolo del quesito deve riferirsi solo all'oggetto diretto dell'abrogazione, e non deve certo “incorporare” le conseguenze indirette e comunque automatiche dell'eventuale abrogazione.

## **2. La formulazione e la portata attuale delle disposizioni oggetto del quesito referendario**

Ciò posto, per verificare se il quesito referendario rispetta i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale in tema di *referendum*, è bene chiarire il contenuto delle due norme sulle quali esso insiste.

In primo luogo, occorre effettuare un'operazione di “scomposizione” dell'art. 19 per riceverne le diverse norme che esso esprime.

La disposizione in questione prevede testualmente che *“Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione”*.

Perciò, l'art. 19, prima parte, del D.P.R. n. 361 del 1957 oggi comporta l'**impossibilità** per i candidati alle elezioni della Camera (e conseguentemente del Senato):

- a) di essere inclusi, nella stessa circoscrizione, in liste aventi contrassegni diversi;
- b) di essere inclusi, in più di una circoscrizione, in liste aventi contrassegni diversi.

Allo stesso tempo però, dalla formulazione attuale della disposizione si deduce anche una terza norma. L'art. 19 del D.P.R. n. 361 del 1957 infatti **non vieta, e quindi consente**, ai candidati alle elezioni di Camera (e Senato):

- c) di essere inclusi, in più di una circoscrizione, in liste aventi contrassegni uguali.

Dunque, la disposizione oggetto del quesito referendario già oggi prevede tre distinte norme: due di queste sono norme di esplicito divieto; la terza, invece, contiene una facoltà implicita, ma del tutto evidente anche ad una prima lettura della disposizione (e tale è apparsa a tutti coloro che ne hanno abbondantemente approfittato nelle elezioni del 2006).

In secondo luogo, l'art. 85 del D.P.R. n. 361 del 1957 (la seconda disposizione oggetto del quesito) disciplina i termini e le modalità con cui il candidato risultato eletto in più circoscrizioni deve effettuare la scelta della circoscrizione di elezione.

In particolare, la norma prevede che il deputato “multieletto” debba dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione presceglie.

Qualora il deputato non provveda all'opzione, la scelta viene effettuata tramite sorteggio.

Come si dirà meglio anche in seguito, l'eliminazione dell'art. 85 del D.P.R. n. 361 del 1957 dà il senso dell'abrogazione parziale richiesta dall'art. 19: poiché si tratta di escludere le candidature multiple, si propone l'abrogazione delle norme relative all'opzione dei candidati eletti in più circoscrizioni.

### **3. La normativa di risulta.**

Qualora il referendum si svolgesse ed avesse esito positivo, l'art. 19 suonerebbe così: *“Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione”*.

L'abrogazione delle parole *“nella stessa”*, pur modificando parzialmente la costruzione sintattica della norma, lascerebbe intatte le preclusioni che sopra si sono indicate *sub a)* e *sub b)*, mentre farebbe venir meno, abrogandola, la facoltà di cui alla lettera *c)*.

Infatti, dalla norma risultante dall'eventuale esito positivo del *referendum*, si deduce che al candidato sarebbe preclusa l'inclusione in liste con diversi contrassegni, sia nella stessa che in un'altra circoscrizione: si tratta delle stesse ipotesi già vietate attualmente.

Verrebbe meno, invece, la possibilità per il candidato di essere incluso in liste con contrassegni uguali in più di una circoscrizione; facoltà attualmente consentita dalla legge (ipotesi *c)*.

Non è possibile dedurre dalla disposizione che risulterebbe dall'esito positivo del *referendum* significati diversi da quello appena esposto.

Per chiarire ancora meglio quanto appena detto, è possibile effettuare sulla disposizione di risulta una operazione di “scomposizione”

simile a quella realizzata sopra in relazione alla disposizione attualmente vigente.

La proposizione “*Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni o in altra circoscrizione*”, collega il soggetto e il predicato verbale (“*Nessun candidato può essere incluso*”) a due diversi complementi indiretti di stato in luogo legati da una congiunzione disgiuntiva (“*in liste con diversi contrassegni o in altra circoscrizione*”).

Ne conseguono, in sostanza, due diverse proposizioni: la prima – *nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni*” – ha l’univoco significato secondo cui chi si candida alle elezioni non può essere candidato in liste diverse (nella stessa o in altre circoscrizioni); la seconda proposizione – “*nessun candidato può essere incluso in liste in altra circoscrizione*” – pone invece ai candidati il divieto di candidarsi in più circoscrizioni (che si tratti di liste con il medesimo o con altro contrassegno).

Conferma di quanto appena sostenuto proviene dal fatto che il quesito referendario chiede l’abrogazione integrale anche dell’art. 85 del D.P.R. n. 361 del 1957: l’inclusione nel quesito abrogativo di tale norma illumina a sua volta e contribuisce a chiarire (se mai ve ne fosse bisogno) il senso della normativa di risulta contenuta nell’art. 19.

Con l’abrogazione completa dell’art. 85 del D.P.R. n. 361 del 1957 verrebbero infatti meno tutte le previsioni che disciplinano le modalità di scelta della circoscrizione in caso di “multielezione”; modalità di scelta che non avrebbero ragione di esistere una volta eliminata in radice la possibilità di candidarsi in più circoscrizioni.

#### **4. Il quesito è omogeneo, chiaro e completo.**

Il quesito referendario ora in questione soddisfa i requisiti di omogeneità, chiarezza e completezza desumibili dalla giurisprudenza costituzionale .

Come ben noto, sin dalla sentenza n. 16 del 1978, la Corte ha costantemente ritenuto che, per essere ammissibili, i quesiti referendari debbano essere, in primo luogo, chiari, univoci ed omogenei (cfr., in particolare, la sent. n. 47 del 1991).

I quesiti, in altre parole, devono essere riconducibili ad una matrice razionalmente unitaria.

Inoltre, è stato in qualche occasione richiesto dalla giurisprudenza costituzionale che, al fine di evitare la sottoposizione al corpo elettorale di quesiti dal dubbio significato, gli stessi quesiti si presentino completi, e non lascino nella normativa di risulta disposizioni che possano far dubitare sullo scopo perseguito dai promotori (*ex multis*, sent. n. 34 del 1993). In altre parole, *“l’incompletezza è ravvisabile quando la stessa norma o lo stesso principio oggetto del referendum costituiscano il contenuto essenziale di un altro autonomo corpo normativo che, sopravvivendo all’eventuale abrogazione per voto popolare, determinerebbe un’intollerabile contraddizione, traducendosi in un difetto di chiarezza verso gli elettori”* (Corte cost. n. 38 del 1997).

I requisiti in questione sono rispettati dal presente quesito.

Già dal titolo - *“Elezione della Camera dei deputati – Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione”* – attribuito dall’Ufficio centrale per il *referendum*, emerge chiaramente l’univoco scopo che caratterizza il quesito referendario.

In particolare, quanto alla **ratio unitaria**, essa è rinvenibile nella proposta eliminazione della possibilità di candidarsi in più

circoscrizioni (e, di conseguenza, nella proposta di far venir meno la possibilità per i candidati “multieletti” di decidere la circoscrizione di elezione).

In termini politico-istituzionali più generali, come è noto, l’abrogazione parziale dell’art. 19 del D.P.R. n. 361 del 1957 e quella totale dell’art. 85 del medesimo decreto hanno poi come conseguenza (del resto, altamente auspicabile ed auspicata) quella di impedire ai candidati “multieletti” di condizionare la composizione finale del Parlamento (sul punto cfr. anche *infra* n. 7).

Le due norme di cui si chiede l’abrogazione sono dunque ispirate **dall’unico principio comune** – principio comune la cui necessità è stata costantemente affermata dalla Corte costituzionale in caso di *referendum* aventi ad oggetto una pluralità di disposizioni – di espungere dalla legislazione elettorale le cd. “candidature multiple”.

Il quesito appare dunque coerente, e, pur avendo ad oggetto due distinte disposizioni, ha una formulazione tale da consentire al corpo elettorale la possibilità di esprimere una risposta unica a un’unica domanda, salvaguardandosi così il carattere dilemmatico del *referendum* e la libertà di voto dei cittadini di cui all’art. 48 Cost.

Né possono porsi dubbi sulla **completezza** del quesito, posto che nella legge elettorale di risulta non resterebbe in vigore alcuna norma che possa far dubitare della *ratio* unitaria perseguita dai promotori o che possa in qualche modo porsi in contraddizione con il divieto di presentare “candidature multiple”, che sarebbe sancito dall’esito positivo del *referendum*.

Invero l’esito positivo del *referendum*, con l’eliminazione della facoltà di multicandidature nelle liste con lo stesso contrassegno e con la sanzione della nullità dell’elezione (cfr. art. 19 del D.P.R. 361/1957), lascia intatti, alla Camera come al Senato, tutti i

meccanismi di controllo, da parte degli Uffici elettorali, della regolarità delle candidature e delle elezioni, sotto la verifica finale di entrambe le Camere, che pronunciano il giudizio definitivo su tutte le contestazioni (art. 87 D.P.R. n. 361 del 1957).

Rimane, infatti, nel procedimento elettorale per la Camera, il potere dell'ufficio centrale circoscrizionale di cancellare “i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione” (art. 22, comma 1, n. 6 D.P.R. 361/1957). Rimane non specificamente sanzionata – ma questo appunto già accade con la legge vigente e non è quindi difetto imputabile al *referendum* - l'ipotesi di “multicandidature” (con il medesimo o con diverso contrassegno) presentate in diverse circoscrizioni, con l'effetto di trasferire al momento della proclamazione degli eletti ed ai relativi ricorsi il controllo sulla nullità delle elezioni effettuate in violazione dell'art. 19.

Al Senato, invece, la violazione della regola sulle “multicandidature” viene già accertata – in base all'art. 10, co. 1, del d.lgs. 533/1993 – dall'ufficio elettorale regionale, cui spetta di verificare se “le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte”, fermo anche qui restando che la nullità dell'elezione comunque avvenuta in violazione del divieto di “multicandidatura” (con il medesimo o con diverso contrassegno) può essere accertata nell'ambito del relativo contenzioso.

D'altra parte, sempre nella legge vigente, neppure sono specificamente disciplinate le modalità di controllo sui casi di nullità previsti dalla seconda parte del medesimo art. 19 relativi alla contemporanea candidatura alla Camera e al Senato: anche l'osservanza di questo limite, in mancanza di diverse indicazioni, deve dunque ritenersi devoluto alla fase della verifica dei poteri.



## **5. La normativa di risulta è autoapplicativa.**

La giurisprudenza della Corte costituzionale, come noto, insegna che condizione necessaria per l'ammissibilità di *referendum* aventi ad oggetto leggi elettorali, è una normativa di risulta immediatamente applicabile.

Anche per quanto riguarda questo aspetto, il quesito non presenta problemi.

Abrogato parzialmente l'art. 19 del D.P.R. n. 361 del 1957 e abrogato l'intero articolo 85 del medesimo decreto, se ne ricava infatti una disciplina autoapplicativa, che consente di evitare qualunque paralisi alla rinnovazione del Parlamento.

Infatti, l'impossibilità per i candidati di essere inclusi in liste aventi il medesimo contrassegno in più circoscrizioni, non influisce in alcun modo sulla operatività della legge elettorale, sia nella denegata ipotesi in cui i quesiti referendari n. 1 e 2 relativi all'attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione di liste non dovessero superare il vaglio di ammissibilità (o nel caso in cui il *referendum* avesse in questi casi esito negativo), sia nel caso che i primi due quesiti siano ammessi e l'esito del voto sia favorevole all'abrogazione.

Il comma 3 dell'art. 18 *bis* del D.P.R. n. 361 del 1957, per parte sua, si limita a prescrivere che “ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione”.

Dunque, nessun effetto avrebbe sul funzionamento di tale norma l'eventuale abrogazione della possibilità di presentare candidature multiple in più circoscrizioni.

Anzi, si può forse dire che la normativa di risulta sarebbe più coerente con quanto previsto dall'art. 20, comma 6, secondo cui "nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati": vi sarebbe cioè maggiore corrispondenza tra l'unica sottoscrizione dell'elettore e l'unica candidatura.

Neppure la ripartizione dei seggi verrebbe influenzata dall'abrogazione referendaria, posto che tale ripartizione si svolge avendo esclusivo riferimento alle liste e non ai componenti delle stesse. L'art. 84 prevede, infatti, che "il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione".

Ancora una volta, anzi, deve evidenziarsi che l'abrogazione qui proposta renderebbe più coerente l'intera normativa elettorale, garantendo maggiormente la volontà degli elettori. Infatti, l'abrogazione dell'art. 85, che consente al candidato "multieletto" di scegliere la circoscrizione di elezione, eliminerebbe un elemento che si inserisce (forse inammissibilmente, dal punto di vista costituzionale!) tra il voto degli elettori e l'attribuzione dei seggi: nella legge vigente, infatti, l'elenco degli eletti in una circoscrizione finisce per dipendere non solo dal voto degli elettori, ma dalla concreta scelta dei candidati multieletti, i quali, in tal modo, finiscono anche per condizionare la composizione nominativa del Parlamento, ponendosi come "istanza intermedia" tra il voto e le sue conseguenze giuridiche.

D'altra parte, sempre sul piano dell'autoapplicatività, va segnalato che anche nelle ultime elezioni non sono stati pochi i casi di candidati presentatisi in un'unica circoscrizione. E questo non ha ovviamente comportato alcun inconveniente.

## **6. Il quesito non è manipolativo.**

Come è noto, sin dalla sentenza n. **36 del 1997**, la Corte ha affermato che sono contrarie alla logica dell'istituto del *referendum* abrogativo “*proposte referendarie non puramente ablative, bensì innovative e sostitutive di norme*”.

Nella stessa sentenza, la Corte precisa che la disciplina sul *referendum* abrogativo richiede “*un effetto di ablazione puro e semplice*”.

In quel caso, il quesito dichiarato inammissibile effettuava un'operazione di ritaglio che, secondo la Corte, “*stravolgeva l'originaria ratio e la struttura della disposizione*”; ma, soprattutto, la Corte rilevava come il carattere propositivo del quesito derivasse dal fatto che esso, “*accanto al profilo di soppressione di mere locuzioni verbali, peraltro inespressive di qualsiasi significato normativo*”, individuava il “*profilo di sostituzione della norma abroganda con altra assolutamente diversa, non derivante dall'estensione di preesistenti norme o dal ricorso a forme autointegrative, ma costruita dalla saldatura di frammenti lessicali eterogenei*”.

Nella stessa tornata (**sent. n. 26 del 1997**), la Corte affermò poi che “*i referendum abrogativi delle leggi elettorali degli organi costituzionali non devono paralizzarne i meccanismi di rinnovazione, che sono strumento essenziale della loro necessaria, costante operatività. Sono invero ammissibili referendum abrogativi parziali*”.

*di tali leggi, purchè la normativa risultante dall'abrogazione, che si suole definire residua, sia immediatamente applicabile”.*

Successivamente, la Corte ha precisato (**sent. nn. 13 del 1999, 33 del 2000**) che non sono manipolativi o surrettiziamente propositivi quei quesiti che *“abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore (...) non la sostituiscono con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, che il quesito ed il corpo elettorale non possono creare ex novo nè direttamente costruire (sentenza n. 36 del 1997), ma utilizzano un criterio specificamente esistente (sia pure residuale) e rimasto in via di normale applicazione nella specifica parte di risulta della legge oggetto del referendum”.*

Con la sentenza **n. 34 del 2000**, è stato dichiarato ammissibile un quesito referendario che utilizzava la tecnica del ritaglio: secondo la Corte tale quesito *“è diretto ad abrogare parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, senza sostituire ad essa una disciplina estranea allo stesso contesto normativo: si tratta di una abrogazione parziale, da ritenere ammissibile, e non della costruzione di una nuova norma mediante la saldatura di frammenti lessicali eterogenei, che caratterizzerebbe un inammissibile quesito propositivo (sentenza n. 36 del 1997), il quale non rientra nello schema dell'art. 75 della Costituzione perchè, anziché far deliberare la abrogazione anche solo parziale di una legge, sarebbe invece destinato a far costruire direttamente dal corpo elettorale una disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo (sentenza n. 13 del 1999)”.*

Nella giurisprudenza della Corte costituzionale non si è quindi mai affermata l'inammissibilità della tecnica del “ritaglio”: quella che è inammissibile è la manipolazione che dà origine a una normativa

nuova e che snatura il senso del *referendum*, trasformandolo in uno strumento propositivo e non soltanto abrogativo.

Ora, l'obiettivo del quesito qui in esame non è quello di modificare e sostituire la normativa precedente con un'altra normativa diversa.

Lo scopo del *quesito* è quello di abrogare una norma contenuta nella disposizione ora in vigore.

Per parte sua, la giurisprudenza in cui si dichiara l'inammissibilità di *referendum* manipolativi non sembra riguardare casi simili a quello qui in questione.

Infatti, nei quesiti ritenuti manipolativi e perciò inammissibili, si dava sempre vita, tramite un'operazione di ritaglio, a normative "nuove".

Come detto, non sono mancati invece casi in cui la Corte ha dichiarato ammissibili quesiti referendari che pure utilizzavano la tecnica del ritaglio, purché ad essi conseguisse *un'abrogazione parziale* e non la costruzione di una nuova norma (tra le tante: sentenza n. 26 del 1997, 41 del 1997, 34 del 2000).

Nel nostro caso, analogamente, il *referendum* non determina una normativa nuova, ma semplicemente l'abrogazione di una delle norme desumibili dall'art. 19 del D.P.R. n. 361 del 1957. È il consueto e tipico effetto proprio del *referendum* abrogativo – la manifestazione di volontà contraria al mantenimento in vigore di una determinata disciplina vigente – perseguito attraverso un'abrogazione parziale.

Con il quesito in esame non si intende sostituire nulla: l'obiettivo è semplicemente quello di abrogare la possibilità delle candidature multiple. Ovvio che da ciò consegua un effetto "innovativo" nell'ordinamento, ma ciò, secondo la nota tesi sostenuta da autorevolissima dottrina (V. Crisafulli, *Lezioni di diritto*

*costituzionale*, V ed., vol. II, Padova, 1984, 98: «*anche abrogare puramente e semplicemente non è “non disporre”, ma “disporre diversamente”*»), è da ritenersi l'effetto tipico di ogni abrogazione, e dunque di ogni *referendum* abrogativo.

## **7. La normativa di risulta comporta l'espansione di un principio già esistente.**

Come si è già evidenziato sopra, *sub* n. 2, la legge attuale non obbliga in alcun modo alle candidature multiple, limitandosi a facultizzarne la presentazione.

Anzi, anche nella prassi seguita nel vigore della legge attuale, le “candidature multiple” sono l'eccezione e le candidature effettuate in una sola circoscrizione la regola.

Del resto, nell'ambito della rappresentanza politica e del diritto elettorale, il legame del candidato con uno specifico territorio delimitato (collegio o circoscrizione) è un principio generale incontestabile. Nei sistemi elettorali maggioritari a collegi uninominali, questo aspetto è ovviamente più evidente. Ma esso non manca certo nemmeno nei sistemi proporzionali a scrutinio di lista, con circoscrizioni plurinominali. Anche in questo caso vi è un legame del candidato con un territorio specifico, solo che manca l'esclusività di tale legame in capo ad un unico candidato (che esiste invece nei sistemi “*plurality*” all'inglese).

Anche nei sistemi proporzionali ben funzionanti, ogni lista, in ciascuna specifica circoscrizione, vede eletti un certo numero di candidati collegabili più o meno facilmente dall'elettore a una certa e determinata porzione di territorio.

Si tratta di un principio generale della rappresentanza politica. Tanto è vero che lo stesso fondamentale istituto del libero mandato (o

divieto di mandato imperativo, prescritto nella nostra Costituzione all'art. 67) nasce proprio sul presupposto dell'esistenza di tale legame dell'eletto (con qualunque sistema) con il suo territorio e i suoi elettori. In altre parole, tale istituto, prendendo atto dell'esistenza naturale di tale legame, cerca di attenuarne o eliminarne le possibili conseguenze giuridiche, stabilendo che l'eletto deve perseguire interessi generali e non essere preda di vincoli o interessi parziali o localistici, legati allo specifico territorio di provenienza.

In questo quadro, la possibilità di candidarsi in qualunque circoscrizione (come si vede, tra l'altro, una possibilità che la legge attuale considera illimitata), si presenta con i chiari caratteri della norma eccezionale, derogatoria di un principio generale, quale è quello appena descritto, che appartiene alla stessa storia della rappresentanza politica.

Invero la possibilità, oggi prevista, di candidature e di elezioni multiple incide sulla genuinità del rapporto di rappresentanza politica, consentendo ai partiti politici e ai loro esponenti "multieletti" di manipolare il voto degli elettori allo scopo e con l'effetto di assicurare, attraverso la libera scelta della circoscrizione nella quale dichiararsi eletti, l'elezione di candidati di minor peso elettorale. Sicchè l'elettore concorre alla designazione di una lista che, oltre ad essere già confezionata dai partiti, si presenta come un contenitore non significativo, perché legato alle opzioni che, con riferimento ad altre circoscrizioni, faranno i candidati di maggior spicco.

Non solo, quindi, come già detto, l'abrogazione qui in questione è abrogazione di una norma contenuta nell'art. 19 del d.p.r. n. 361 del 1957 (mera abrogazione parziale), ma si tratta anche, in una visione

più vasta, della richiesta di abrogazione di una deroga (tra l'altro producente effetti irrazionali e fors'anche incostituzionali) a un principio generale della rappresentanza politica.

\* \* \*

Pertanto, può ritenersi che l'abrogazione della possibilità di effettuare candidature multiple:

- è abrogazione parziale di una norma contenuta nell'attuale testo dell'art. 19;
- non dà origine a normativa nuova o sostitutiva di quella esistente;
- è abrogazione di una norma derogatoria ed eccezionale, e consente l'espansione di un principio tradizionale della rappresentanza politica.

\*\* \*\* \*

Per tutti questi motivi, i sottoscritti insistono affinché la richiesta di *referendum* abrogativo di cui in epigrafe sia dichiarata ammissibile.

Roma – Milano, 12 gennaio 2008

Prof. Avv. Federico Sorrentino

Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto

Prof. Avv. Nicolò Zanon